

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Oggetto

**Disciplinare  
magistrati**

R.G.N. 5796/2013

Cron. *17556*

Rep.

Ud. 25/06/2013

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Primo Pres.te f.f. -  
Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione -  
Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere -  
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -  
Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere -  
Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere -  
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Rel. Consigliere -  
Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -  
Dott. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 5796-2013 proposto da:

*R. Gensho*

, elettivamente domiciliato in ROMA,

2013

VIALE presso lo studio dell'avvocato

431

che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

**nonchè contro**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA  
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 10/2013 del CONSIGLIO SUPERIORE  
DELLA MAGISTRATURA, depositata il 16/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO  
D'ALESSANDRO;

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

*D'Alessandro*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il dott. \_\_\_\_\_, giudice del Tribunale di Catanzaro, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Sezione Disciplinare che lo ha condannato alla sanzione della censura in relazione a ritardi, nel periodo 2005-2008, nel deposito di sentenze.

Il ricorrente ha successivamente depositato motivi nuovi.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Nessun conto può tenersi dei motivi nuovi prospettati dal ricorrente, considerato che, in materia civile, con la proposizione del ricorso per cassazione, si verifica la consumazione del diritto di impugnazione (Cass. SS.UU. n. 2568 del 22/2/12), cosicché non è possibile ampliare il *thema decidendum* dopo la presentazione del ricorso.

2.- Con il ricorso il dott. Commodaro si duole che la sentenza sostanzialmente taccia riguardo alla inesigibilità della condotta, a suo dire ampiamente provata, e contesta quella interpretazione della norma disciplinare che considera in ogni caso sufficiente, ai fini dell'affermazione della responsabilità disciplinare, la mera presa d'atto della avvenuta violazione del termine annale.

2.1.- Il ricorso è infondato. Va premesso che al dott. \_\_\_\_\_ erano contestati ritardi superiori, in undici casi, ai 700 giorni; in quaranta, ai 600 giorni; in quarantuno, ai 500 giorni; in trentacinque ai 400 giorni; in ventuno, ai 300 giorni; in novantatre al 200 giorni. In relazione a tali ritardi la Sezione Disciplinare, senza alcun automatismo, ha applicato quella giurisprudenza delle Sezioni Unite (ad esempio sentenza n. 18697 del 2011) che ritiene naturalmente ingiustificabili i ritardi superiori all'anno, in quanto superiori alla soglia della ragionevolezza, salva la allegazione e dimostrazione di circostanze assolutamente eccezionali, nella specie non verificatasi.

Gli elementi favorevoli addotti dalla parte sono stati tenuti presenti dalla Sezione Disciplinare, che ha tuttavia ritenuto che le circostanze dedotte non potessero avere una efficacia scriminante dei ritardi ma soltanto, *quoad poenam*, giustificare l'irrogazione della sanzione minima della censura.

3.- Il ricorso va perciò rigettato.

Non vi è luogo al regolamento delle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva.

*D. Alessandrini*

**P Q M**

la Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 25 giugno 2013.

Il Consigliere estensore

*Paolo D'Alonzo*

Il Presidente  
*Federico Maria Lauro*

*AP*  
Il Funzionario Giudiziario  
Dot. **Anna PANTALEO**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 18 LUG 2013



Il Funzionario Giudiziario  
**Anna PANTALEO**